

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DOMUS ROMANA LUCCA APS

A. ENTRATE

PREMESSA

Q 1 TOT. NEG.: 1

L'Associazione di Promozione Sociale Domus Romana Lucca è stata costituita il 16 Giugno 2012 ai sensi del Codice civile e della Legge 383/2000, registrata con atto notarile n.105752 del Repertorio e nr.26142 della Raccolta per notaio Domenico Costantino. Codice Fiscale nr.92053920465. Registrata al nr.388 del Registro della Regione Toscana della Associazioni di Promozione Sociale.

Oggi 12 Ottobre 2020 l'Assemblea dell'Associazione, valutata la utilità di procedere all'adeguamento del proprio Statuto originario al fine di renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) per potere essere registrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si riunisce e approva le modifiche e le integrazioni apportate per la redazione del nuovo Statuto, da oggi vigente e di cui qui di seguito è riportato il testo integrale.

ART. 1 Denominazione - Sede - Durata

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore) e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "Domus Romana Lucca APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Via C. Battisti n.15 Lucca, con durata illimitata.

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ART. 2 Scopo - Finalità - Attività

Art. 2 A L'Associazione è una libera aggregazione di persone, apartitica, aconfessionale. L'Associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il domicilio legale degli Associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede legale.

Art. 2 B Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione, nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 C L'Associazione non ha scopi di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito descritte, avvalendosi in modo prevalente di prestazioni in forma di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Art.2 D L'Associazione, ha riferimento come fulcro delle proprie attività il Sito Archeologico Museo Domus Romana del "Fanciullo sul Delfino" e ha come missione di sviluppare attività di studio, ricerca, promozione, valorizzazione della Storia di Lucca, favorire la crescita personale e popolare, contribuire all'integrazione sociale, multietnica e multiculturale.

Art.2 E La missione statutaria prevede le seguenti primarie finalità:

- a. Sviluppare la solidarietà sociale attraverso l'arte, la cultura e la valorizzazione delle risorse umane e ambientali del Territorio.
- b. Coinvolgere la società civile, nella attuazione della propria missione statutaria, con la partecipazione diretta senza alcun tipo di frontiere etniche, sociali, economiche, religiose.
- c. Favorire l'inserimento, aggregazione, socializzazione e formazione di tutti, in modo particolare dei giovani e delle persone anziane;
- d. Contribuire alla diffusione e consolidamento di un costante e costruttivo rapporto tra la cittadinanza, il mondo della cultura e le Istituzioni di ogni genere;
- e. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- f. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- h. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i. Formazione universitaria e post-universitaria;
- k. Ricerca storica e scientifica di particolare interesse sociale;
- l. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale come rievocazioni storiche, manifestazioni teatrali, incluse attività di carattere conviviali etno-gastronomico, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m. Radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; attività di promozione attraverso net work telematici e social media;
- n. Organizzazione e gestione di attività turistiche, di intrattenimento di interesse sociale, culturale e/o religioso;
- o. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art.2 F L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.2 G L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art.2 H L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione - Numero Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione nel libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima,

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione della stessa nella sede sociale e/o con comunicazione via e.mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, pubblicata e/o spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze irrevocabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli Associati.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo in qualità di organo di Amministrazione dell'Associazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- deliberare l'ammissione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- rappresentare l'Associazione presso manifestazioni, fiere, convegni;
- presentare richieste di contributi presso enti pubblici e privati;
- partecipare a Bandi di Settore.

L'Organo di Amministrazione è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di Terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha facoltà di nominare il vice Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13 Bilancio di Esercizio

L'associazione deve redigere il Bilancio di Esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e il Bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce alla rendicontazione per cassa.

ART. 14 Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione.

ART. 15 Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 16 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

ART. 17 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lucca, 12 Ottobre 2020

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
DOMUS ROMANA LUCCA APS

presidente

Arch. Simona Velardi

Simona Velardi